

N. 3428/12 R.G.N.R.  
N. 124/14 R.G. Trib

Sentenza N. 673/2015  
Del 11.5.2015  
Data del deposito 15.05.2015  
Data irrevocabilità \_\_\_\_\_  
V° del P.G. \_\_\_\_\_  
N. Reg. Esec. \_\_\_\_\_  
N. Part. Cred. \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Fidelio, all'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'11.5.2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

Ai sensi degli artt. 442, 533 e ss. c.p.p.

nella causa penale contro ~~Luca Felice Francesco~~, nato a ~~Cosenza~~ l'1.2.1963, residente in ~~Cosentino~~ (NO) via ~~Giulio Cesare~~ n. 27, difeso d'ufficio dall'avv. Alessandro Brustia del Foro di Novara;  
LIBERO-CONTUMACE EX ART. 1 L. 118/2014

**IMPUTATO**

Del reato di cui agli artt. 624 e 625 c. 1 n. 2 prima ipotesi, perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di n. 1 Kit da barba da viaggio marca "Gillette", n. 2 rotoli di nastro adesivo tipo "Scotch", n. 2 lamette da barba marca "Gillette", n. 1 sacchetto di formaggi "Baby Bel" (consumati in loco) e n. 1 salamino "Cacciatore" (consumato in loco), del valore complessivo di euro 23,20, sottraendo la merce all'interno del supermercato "Ipercoop" ubicato all'interno del centro commerciale "San Martino"; con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento, consistito nell'occultare la merce all'interno delle tasche di pantaloni e con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nello scartare i formaggini ed il salamino per consumarli. In Novara il 27 luglio 2012. Con la recidiva specifica ex art. 99 c.p.

Identificata la persona offesa in: Legale Rappresentante di "Ipercoop", presso centro commerciale "San Martino", via Porzio Giovanola n. 11, Novara.

Conclusioni delle parti

PM: riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, chiede condannarsi l'imputato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.

Difesa imputato: assolversi l'imputato perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si è proceduto con rito abbreviato nei confronti di ~~SILVANO~~ ~~ROSSI~~ per il delitto di furto pluriaggravato, meglio descritto in epigrafe.  
Alla prima udienza del 7.4.2014, dopo la verifica della regolarità delle notifiche e la dichiarazione di contumacia dell'imputato, il difensore di quest'ultimo, munito di procura speciale, ha richiesto procedersi nelle forme del giudizio abbreviato ed il giudice ha ammesso il rito speciale e rinviato per la discussione all'udienza dell'11.5.2015. In tale ultima udienza ha avuto luogo la discussione, con le parti che hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

2. Dall'esame degli atti processuali nessun dubbio può porsi sulla materiale integrazione del fatto descritto in imputazione.

Nel verbale di sommarie informazioni di ~~ROBERTI~~ ~~ROB~~, responsabile della sicurezza dell'Ipercoop di Novara, si legge che in data 27 luglio 2012 un uomo fu osservato sui monitor di video-sorveglianza prelevare un kit da barba dagli scaffali e rompere la confezione, per poi occultarne il contenuto all'interno delle proprie tasche.

Il responsabile della sicurezza vide inoltre, insieme all'addetto all'antitaccheggio, sig. ~~SCARFINO~~, il predetto soggetto asportare dagli espositori ed occultare nella tasca dei pantaloni una confezione di rasoi, dopo averla aperta e danneggiata.

La persona in questione, il cui comportamento fu costantemente monitorato dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale, fu infine notato prendere dal banco frigo una confezione di formaggi e un salamino e consumarli sul posto dopo aver scartato le relative confezioni.

L'uomo si diresse quindi verso l'uscita senza acquisti dell'esercizio ove fu fermato poco dopo aver oltrepassato le barriere; una volta bloccato egli estrasse dalle tasche un kit da barba da viaggio, 2 rotoli di nastro adesivo e 2 lamette, beni in seguito sottoposti a sequestro dalle Forze dell'Ordine nel frattempo giunte sul posto.

Gli operanti procedettero quindi ad identificare il soggetto e ad accertare il valore della merce sottratta (in totale 23,20 euro).

3. Sulla base di tali elementi si ritiene integrato il reato di furto aggravato, dal momento che l'imputato asportò la merce descritta in imputazione, dopo aver aperto e danneggiato le confezioni.

L'imputato fu inoltre direttamente osservato consumare *in loco* alcuni generi alimentari (formaggi e un salamino), integrando tale comportamento la condotta di impossessamento prevista dalla norma. Nel caso di specie non può infatti dubitarsi che il furto sia consumato e non tentato, giacché per aversi impossessamento non sempre è necessario che l'agente fuoriesca dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo, ben potendosi verificare il caso in cui l'autonoma signoria sulla cosa sia instaurata sotto il controllo del derubato (il caso più volte citato in dottrina è proprio quello del reo che consumi la cosa all'interno del supermercato, in tal modo esercitando una autonoma signoria sulla cosa).

Sussiste senza dubbio l'aggravante della violenza sulle cose, poiché l'imputato ruppe le confezioni del kit di barba e delle lamette, tanto da rendere non più commerciabili i suddetti beni.

Per contro deve essere invece esclusa la contestata aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.

Nel caso di specie è emerso che l'imputato ha occultato le cose prelevate all'interno delle tasche dei pantaloni, di tal che va richiamato il recente insegnamento della Suprema Corte secondo cui il mero occultamento sulla persona del reo o su una normale borsa non configura, di per sé, un accorgimento insidioso ed improntato a particolare astuzia e scaltrezza (cfr. al riguardo Cass. Pen. SS. UU. N. 40354/2013 con la quale si è sancito il principio per cui il mero occultamento sulla persona o su una borsa della merce esposta in un esercizio di vendita non configura l'aggravante del mezzo fraudolento, essendo necessario l'utilizzo di uno speciale espediente insidioso - quale ad esempio l'utilizzo di una borsa schermata, di una panciera o di una particolare cintura - come tale idoneo a sorprendere la contraria volontà del detentore e a manifestare una maggiore offensività del fatto ed una accentuata capacità criminale dell'autore del furto).

4. La tipologia di reato realizzato dall'imputato (furto consumato mono-aggravato) preclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., dal momento che si tratta di reato punito con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione (dovendosi tenere conto dell'aumento per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art., 625 c. 1 n. 2 c.p.) e non potendosi considerare, ai fini della determinazione della pena, il giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

5. All'imputato devono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante dell'aver cagionato un danno di speciale tenuità, in considerazione della modalità complessive del fatto (le circostanze di tempo e di luogo appaiono sintomatiche di una minima capacità a delinquere), del tenue danno cagionato (complessivamente pari a 23,20 euro), dall'intensità dell'elemento soggettivo e del buon comportamento processuale (la difesa non ha contestato la verifica del fatto, chiedendo peraltro un rito deflattivo).

Va inoltre esclusa la recidiva aggravata contestata in virtù della risalenza nel tempo del precedente (commesso nel 1985), della scarsa gravità del medesimo (si tratta di un furto per cui è stata applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rispetto al quale è stata irrogata una pena di mesi 3 di reclusione e 300.000,0 lire di multa) e della minima gravità del fatto per cui oggi si procede, che non appare sintomatico di una spiccata pericolosità e di una accentuata colpevolezza. Dette circostanze attenuanti vanno ritenute prevalenti rispetto all'aggravante della violenza sulle cose, al fine di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto.

6. Passando all'esame del trattamento sanzionatorio, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p.p., considerata l'esigua gravità del fatto e la minima capacità a delinquere del reo, si stima equa una pena base di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, attestata sui minimi edittali di fattispecie, ridotta per le attenuanti generiche alla pena di mesi 5 di reclusione e 170 euro di multa, ridotta per la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. alla pena di mesi 4 di reclusione e 150 euro di multa, ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale di mesi 2 e giorni 20 di reclusione e 100 euro di multa.

L'imputato deve, inoltre, essere condannato al pagamento delle spese processuali. All'imputato non possono essere concessi i doppi benefici di legge, dal momento che egli ha già beneficiato della sospensione condizionale e non ha indicato alcuna ragione a sostegno della concessione dell'istituto per la seconda volta, senza peraltro manifestare la propria disponibilità all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 c.p.

In proposito va ricordato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale per una seconda volta ha comunque natura eccezionale, essendo in tali ipotesi onere dell'imputato indicare le specifiche ragioni che legittimano la reiterazione di tale beneficio (cfr. sul punto Cass. Pen. N. 10360/1981).

7. Va infine disposta la confisca e la distruzione del materiale meglio descritto nel verbale di sequestro del 27.7.2012, trattandosi di profitto del reato e di beni non più commerciabili.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533 e ss. c.p.p.




Dichiara ~~SEBASTIANO FRANCESCHI~~ responsabile del reato ascritto e - esclusa la recidiva contestata e l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1 n. 2 seconda ipotesi c.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. prevalenti sulla restante aggravante di cui all'art. 625, c.1 n. 2 prima ipotesi c.p.- lo condanna alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione e 100 euro di multa (pena base mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa, ridotta per le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. alla pena di mesi 5 di reclusione e 170 euro di multa, ridotta per la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. alla pena di mesi 4 di reclusione e 150 euro di multa, ulteriormente ridotta per il rito alla pena sopra indicata), oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 c. 1 c.p.

Ordina la confisca e la distruzione del Kit da barba, dei 2 rotoli di scotch e delle due lamette meglio descritti nel verbale di sequestro del 27.7.2012.

Novara, 11.5.2015.

Il Giudice  
(Luca Fidelio)



IL DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE  
D'UFFICIO